



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Avellino

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2017-2019

INDICE:

Premessa

1. Funzioni e assetto organizzativo dell'ODCEC di Avellino
2. Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019
 - 2.1. Oggetto, finalità, orizzonte temporale del PTPC
 - 2.2. Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione - Il responsabile per la prevenzione della corruzione
 - 2.3. La gestione del rischio di corruzione
 - 2.4. Le misure di prevenzione della corruzione
 - 2.5. Monitoraggio e relazione sulle misure di prevenzione della corruzione



PREMESSA

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione* rappresenta il più significativo intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nel tessuto pubblico e alla cura dell'integrità dell'azione della Pubblica amministrazione.

Essa è stata varata per rispondere a due esigenze fondamentali: da una parte la lotta contro un fenomeno inafferrabile e inconoscibile nelle sue reali dimensioni e, secondariamente, l'esigenza di rispettare gli impegni che l'Italia ha assunto a livello internazionale nella lotta ad una patologia dell'agire pubblico.

Successivamente, il Legislatore è intervenuto, in attuazione della delega contenuta nel provvedimento citato, dapprima con il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e poi con il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.

A tale riguardo, il D.lgs.n. 33/2013, articolato in forma di testo unico, ha razionalizzato la miriade di obblighi di pubblicazione che gravano sulla pubblica amministrazione, che deve dunque rendere accessibili e fruibili per i cittadini tutte le informazioni in suo possesso.

Da ultimo, si è aggiunto alle norme fondamentali in materia di trasparenza ed anticorruzione, il Decreto 24 giugno 2014, n. 90 – *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (GU n.144 del 24-6-2014)* convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Dalle norme sommariamente esposte, si evince che l'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto ai fenomeni corruttivi, non solo sotto il profilo penalistico, connesso alla loro repressione, nel cui ambito si prevede comunque un inasprimento delle sanzioni, ma anche sul versante amministrativo, dando cioè grande risalto alla prevenzione della corruzione attraverso la promozione dell'etica pubblica, della trasparenza completa dell'attività amministrativa, della formazione delle risorse umane che operano nella Pubblica Amministrazione.



A livello nazionale, il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione si articola nelle strategie individuate nel *Piano Nazionale Anticorruzione* (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida per tutte le Amministrazioni.

A livello di ciascuna Amministrazione, la Legge n. 190/2012 prevede poi l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione* (P.T.P.C.), formulato dal *Responsabile della prevenzione della corruzione*, nominato ai sensi dell'art. 1, co. 7, della stessa Legge ed approvato dall'organo di indirizzo politico, che per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino è attualmente individuato nel Consiglio dell'Ordine.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), competente per la vigilanza ed il controllo sull'effettiva applicazione delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa, al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi circa l'obbligo anche per gli Ordini Professionali di adottare le misure di cui alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013, con deliberazione n. 145 del 21 ottobre 2014, ha ritenuto applicabili tali disposizioni anche agli Ordini ed ai Collegi professionali considerati quali Enti pubblici inseriti nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

Con informativa n. 26 del 6 novembre 2014 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto un breve vademecum per chiarire i termini di applicazione della normativa e definire gli adempimenti a carico degli Ordini territoriali alla luce delle peculiarità proprie degli Ordini e della loro articolazione organizzativa.

Con informativa n. 36 del 22 dicembre 2014 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha, inoltre, fornito apposite Linee Guida per consentire agli Ordini territoriali l'adeguamento alla normativa sull'anticorruzione e sulla trasparenza.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Avellino, sulla base delle indicazioni e delle linee guida operative del Consiglio Nazionale, ha pertanto intrapreso un percorso per il graduale adeguamento dell'ente alla legge n. 190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013.



1. FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ODCEC DI AVELLINO

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Avellino, (di seguito Ordine), è un ente pubblico non economico a carattere associativo, ricompreso nella nozione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, che opera sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'Ordine è formato da Dottori Commercialisti, Ragionieri Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all'Albo e nell'elenco di cui al capo IV del d.lgs. n. 139/2005.

Al Consiglio dell'Ordine sono attribuite le funzioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 139/2005. In sintesi, il Consiglio vigila sull'osservanza della legge professionale; cura la tenuta dell'Albo e del Registro dei tirocinanti, provvedendo alle iscrizioni e cancellazioni; cura l'aggiornamento professionale; vigila sul legale svolgimento dell'attività professionale; interviene per comporre le contestazioni che dovessero sorgere tra gli iscritti all'Albo e tra questi ed i loro clienti; formula pareri in materia di liquidazione degli onorari, provvede all'organizzazione degli uffici, alla gestione finanziaria; delibera la convocazione dell'assemblea; etc.... Con il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n.139 è stato costituito l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

Gli Organi dell'Ordine territoriale sono: Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'ente, il Consiglio, il Collegio dei Revisori e l'Assemblea degli iscritti.

Le attribuzioni dell'Ordine sono le seguenti (art. 12 D.Lgs. n. 139/2005):

a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lett.a);

b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;

c) cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal



presente ordinamento;

d) cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;

e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati;

f) vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;

g) delibera i provvedimenti disciplinari (attribuzione questa modificata con l'introduzione del Consiglio di Disciplina);

h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;

i) formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione;

j) provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

k) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;

l) delibera la convocazione dell'Assemblea;

m) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

n) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

o) cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'articolo 29;

p) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri



iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino, al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale, opera attraverso un'organizzazione composta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, dal Collegio dei Revisori, da un Consiglio di Disciplina Territoriale, dall'Assemblea degli iscritti e da una struttura amministrativa composta da due impiegate con contratto a tempo indeterminato. Le cariche di governo dell'Ordine sono elette dall'Assemblea con cadenza quadriennale; la carica di Presidente e di Consigliere non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019

L'art. 1, comma 5, della L. 190/2012 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”*. Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che *“l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica”*.

L'intero impianto normativo di prevenzione della corruzione è sostanzialmente ispirato ai modelli aziendalisti di *risk management*.

Sebbene in maniera non esplicita, infatti, la legge 190/2012 definisce un modello di gestione del rischio partendo dalla considerazione per cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni sono, per loro stessa natura, esposte a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti; in più parti, il testo normativo fa riferimento all'identificazione e valutazione del rischio corruzione nonché alla ricerca e individuazione di strumenti e procedimenti idonei a contrastare fenomeni corruttivi.

In particolare, la legge 190/2012, all'articolo 1, comma 5, lettera a) e comma 9, lettera a), prevede l'individuazione dei soggetti, dei settori, degli uffici e delle attività maggiormente esposti al rischio corruzione. Si tratta, in sostanza, delle prime due fasi in cui si articola il processo di *risk management*, l'analisi del contesto e l'identificazione degli eventi rischiosi.

La valutazione del rischio, quindi, quale ulteriore fase del processo di gestione del *risk management*, è uno strumento fondamentale nella prevenzione e nell'individuazione dei



fenomeni corruttivi. Essa è il processo attraverso cui, partendo dall'individuazione delle aree funzionali dell'organizzazione, si procede alla valutazione e alla classificazione della natura e dell'entità del rischio in ciascun ambito e, quindi, alla valutazione della probabilità che si verifichino fenomeni corruttivi. Ciò, presuppone l'identificazione del livello di rischio dei differenti ambiti operativi.

Effettuata la valutazione, è necessario stabilire se le procedure, i sistemi e i controlli già esistenti siano sufficienti a contenere i rischi identificati e, rilevatane l'insufficienza, se sia necessario procedere all'individuazione di procedure/sistemi/controlli atti alla prevenzione dei fenomeni corruttivi. Nel processo di *risk management* tale fase corrisponde alla "risposta al rischio".

Infine, la norma prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione effettui un'attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione e i risultati conseguiti delle misure previste dal Piano.

L'approccio, così descritto, appare confermato dalle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione in cui si pone in risalto la funzione del PTPC quale strumento di gestione del rischio.

2.1 Oggetto, finalità, orizzonte temporale del PTPC

Il presente PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo riferita alla propria peculiare realtà. Gli obiettivi prefissati, coerentemente alle indicazioni strategiche provenienti dal Piano Nazionale Anticorruzione, sono:

- *ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;*
- *aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;*
- *creare un contesto sfavorevole alla corruzione elevando il livello di trasparenza*
- *stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.*

Nel P.T.P.C. - si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi in cui è stata esaminata l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo, indicando le aree di rischio ed i rischi specifici, le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, i responsabili per l'applicazione di ciascuna misura ed i tempi.

L'arco temporale di riferimento del presente PTPC è il triennio 2015-2017.



2.2 Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione

La Legge n. 190/2012, nonché la collegata Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, hanno considerato fondamentale la figura del Responsabile, considerandolo come il soggetto in grado di garantire la prevenzione nell'ambito dell'Amministrazione.

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine sono attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato con delibera del Consiglio dell'Ordine.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione: propone al Consiglio dell'Ordine il PTPC e i relativi aggiornamenti; definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento.

Ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 il Responsabile per la prevenzione della corruzione deve anche contestare le situazioni di incompatibilità e di inconfiribilità.

2.3 La Gestione del Rischio di Corruzione

Il PTPC, quindi, è lo strumento attraverso il quale l'Ordine espone la propria strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, strategia che prende le mosse dall'analisi del contesto interno, volta ad individuare le aree a rischio, ovvero le tipologie di eventi che possono esporre l'Ordine a fenomeni corruttivi.

L'individuazione delle aree a rischio dell'ODCEC di Avellino è stata il risultato di una mappatura "sul campo" effettuata, propedeuticamente e funzionalmente all'elaborazione del presente Piano, verificando l'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall'Ordine. L'elenco dei procedimenti mappati si concentra nell'individuazione di un elenco il più completo possibile dei



processi maggiormente rilevanti per frequenza.

Il punto di partenza per la mappatura è stata la legge n. 190/2012, e il PNA, che individuano quattro particolari aree di rischio:

A. assunzione e progressione del personale;

B. affidamento di lavori, servizi e forniture;

C. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

D. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Si è provveduto alla mappatura dei processi maggiormente esposti al rischio corruttivo tenendo conto delle specificità funzionali e di contesto dell'ODCEC di Avellino. Ciò ha consentito all'Ordine di esplicitare il proprio sistema di gestione del rischio, inteso come insieme coordinato di attività per guidare e controllare l'amministrazione in riferimento ai rischi stessi. L'identificazione dei rischi è avvenuta tramite un percorso di analisi e ponderazione dei rischi con la collaborazione di tutta la struttura organizzativa ed il coinvolgimento degli organi di vertice.

L'analisi dei processi mappati in un ottica di individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione è stata realizzata utilizzando la duplice prospettiva, definita dall'allegato n. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, che considera:

- la probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo;
- l'impatto dell'evento corruttivo.

Gli indicatori utilizzati sono stati valutati utilizzando una scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta il valore di probabilità/impatto del rischio più basso e 5 quello più critico.

Operativamente, la computazione del valore di rischio per ogni processo è dato dal prodotto tra la media dei valori di probabilità e la media dei valori di impatto, generando dunque un risultato compreso nel range 1-25.

Oltre alle 4 aree individuate dal PNA, è stata inserita un'ulteriore area destinata ad accogliere eventuali altri processi specifici ma non inseribili nelle aree A-D.

Oltre ai processi elencati dalle linee guida del CNDCEC, sono altresì stati inseriti ulteriori processi specifici individuati dall'Ordine di Avellino, in fase di mappatura, quali:

- Il controllo dello svolgimento del praticantato (area C)



- Il controllo delle cause di incompatibilità (area C)
- L'erogazione di contributi (area E "*Ulteriori processi*")

Come evidenziato dalla mappatura effettuata, il risultato finale emerso dall'analisi dei processi posti in essere dall'ODCEC di Avellino si attesta, in generale, sul livello di rischio più basso (trascurabile).e medio; soltanto in corrispondenza di quest'ultimo è stata associata eventuale misura correttiva.

Non sono emersi rischi alti.

Le misure preventive specifiche che si è deciso di inserire nel presente PTPC sono volte, in linea di massima, ad incrementare la trasparenza e l'accountability dei processi attraverso la previsione di regolamenti *ad hoc* che limitino la discrezionalità delle procedure e al tempo stesso siano di supporto al personale impegnato nello svolgimento delle stesse. Regolamenti che, in diversi casi, rappresentano la formalizzazione di buone prassi comportamentali già adottate all'interno dell'ODCEC di Avellino.

2.4 Le misure di prevenzione della corruzione

Come suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione, le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti **fattori**:

- Livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- Obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- Impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura di trattamento.

Elenchiamo qui di seguito sinteticamente le **misure finalizzate a contrastare ed a prevenire la corruzione**:

- a) Formazione;
- b) Codice di Comportamento;
- c) Rotazione del personale e potenziamento del sistema dei controlli interni;
- d) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi;
- e) Attività successive alla cessazione dal servizio;
- f) Condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione;



- g) Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblowing);
- h) Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti e monitoraggio dei rapporti tra dipendenti e soggetti esterni;
- i) Trasparenza.

In sede di aggiornamento e revisione annuale del Piano verranno analizzati più approfonditamente i processi mappati ed implementate ulteriori misure di prevenzione.

Di seguito si riportano i principi generali di comportamento e alcune misure specifiche.

Principi generali di comportamento

I procedimenti di assunzione del personale devono rispettare i termini e le procedure previsti dal d.lgs. 165/2001.

I procedimenti relativi agli acquisti di forniture e gli acquisti di beni e servizi devono svolgersi nel rispetto del d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici).

Pertanto, i membri dell'organizzazione, i collaboratori esterni e chiunque altro si trovi a dover gestire processi riguardanti le Aree di rischio sopra indicate, dovranno attenersi alle norme del codice di comportamento ed, in particolare, è fatto loro divieto di:

- violare le leggi dello Stato e i regolamenti interni che disciplinano l'assunzione di personale e l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'ente e degli iscritti;
- utilizzare a fini personali le funzioni loro attribuite e comunque porre in essere atti che possano pregiudicare l'integrità e l'onorabilità dell'Ordine.

Nelle aree e nelle sotto aree a rischio indicate alle lettere A e B del si prescrive:

- il reclutamento del personale deve essere preventivamente deliberato nel piano annuale delle assunzioni e deve essere compatibile con il carico di lavoro dell'ente;
- in ogni caso dovranno essere pubblicata sul sito internet dell'Ordine tutte le fasi dei processi di assunzione di personale dalla pubblicazione del bando fino alla graduatoria finale;
- i consulenti esterni devono essere individuati sulla scorta delle effettive esigenze e in base alle competenze e professionalità richieste dal caso, comprovate con l'acquisizione del



- curriculum del soggetto individuato;
- l'organizzazione pubblicizza sul proprio sito internet l'incarico affidato specificando i dati del consulente, il suo curriculum, il compenso convenuto;
 - l'incarico deve essere formalizzato per iscritto, indicare esattamente l'oggetto della prestazione professionale, la scadenza; il contratto deve prevedere inoltre la clausola in cui il professionista dichiara: di conoscere il sistema della prevenzione della corruzione adottato dall'Ordine e in particolare i suoi principi cui va ispirata l'adempimento del contratto; di essere consapevole che la violazione delle norme del sistema di prevenzione della corruzione costituiscono inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del rapporto e risarcimento del danno; al contratto o lettera di incarico deve essere sempre richiamato il codice di comportamento adottato;
 - curare la pubblicità di tutti gli acquisti e procedure di appalto sul proprio sito internet secondo le modalità e rispettando i termini prescritti dalla legge e dalla Autorità Nazionale anticorruzione);
 - per ciò che riguarda le gare di appalto dare la più ampia pubblicità sul sito aziendale a partire dalla pubblicazione del bando fino all'esito finale della procedura;
 - predisporre una lista di fornitori qualificati dalla quale attingere utilizzando il più possibile un sistema di rotazione;

Conflitto di interessi

I membri degli organi di governo e di controllo dell'ordine, i dipendenti e i collaboratori, tutti gli iscritti coinvolti a vario titolo nei procedimenti amministrativi devono segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto di interessi (ai sensi dell'art. 1, comma 41, della L. 190/2012): "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Incarichi ed attività non consentiti ai dipendenti dell'Ordine

Per tutto ciò che concerne il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi al personale, l'Ordine si attiene agli obblighi e le disposizioni previste dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001.



Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Al fine di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, l'Ordine inserisce nel contratto di assunzione del personale la clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. L'Ordine procede inoltre all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ordine nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con i Responsabili del Procedimento competenti all'adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti e/o dell'Ordine o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento di commesse o di concorso, o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 39 del 2013, l'assegnazione agli uffici che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013.

Obblighi di informazione

Chiunque abbia obbligo e titolo informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano. I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile per la corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa. L'Ordine è comunque tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti. Il Responsabile della prevenzione



della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

Codice di comportamento

L'Ordine fa proprie le disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", che viene pubblicato sul sito web istituzionale. Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del suddetto Codice, l'Ordine dispone l'adeguamento degli schemi tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

Formazione del personale

Su indicazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, saranno individuati i programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione per i dipendenti e gli iscritti all'Ordine.

2.5 Monitoraggio E Relazione Sulle Misure Di Prevenzione Della Corruzione

Per garantire l'efficace attuazione e l'adeguatezza del PTPC il Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012, **entro il 15 dicembre di ogni anno** sottopone al Presidente ed al Consiglio una **Relazione consuntiva** recante i risultati dell'attività svolta finalizzata al miglioramento continuo della strategia di prevenzione della corruzione e la pubblica sul sito internet istituzionale nella sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*", allegandola al PTPC dell'anno successivo.

Tale documento conterrà un nucleo minimo di indicazioni sull'efficacia delle politiche di prevenzione adottate con riguardo alla:

- gestione dei rischi (Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione; controlli sulla gestione dei rischi di corruzione; iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione);



- alla formazione (Quantità di formazione erogata; tipologia dei contenuti offerti; articolazione dei destinatari della formazione e dei soggetti erogatori della formazione);
- al Codice di comportamento adottato (Adozione delle integrazioni al Codice; denunce delle violazioni al Codice);
- altre iniziative di interesse.

